



DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

(art. 1, commi 186 – 205, Legge 29 dicembre 2022, n. 197-Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del 31 marzo 2023)

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

SE PERSONA FISICA

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome _____ Nome _____

data di nascita ____/____/____ Comune di nascita _____ Prov. _____

Comune di residenza _____ Prov. _____

Via e civico _____ Cap _____

Recapito telefonico _____ @mail _____

PEC _____

SE PERSONA GIURIDICA

Codice Fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Denominazione/Ragione sociale _____

Sede legale: Comune _____ Prov. _____

Via e civico _____ Cap _____

Recapito telefonico _____ @mail _____

PEC _____

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (rappresentante, erede, curatore fallimentare ecc.; il quale dovrà fornire i seguenti propri dati personali e il codice fiscale della persona a favore del quale presenta la domanda)

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome _____ Nome _____

data di nascita ____/____/____ Comune di nascita _____ Prov. _____

Comune di residenza _____ Prov. _____

Via e civico _____ Cap _____

Recapito telefonico _____ @mail _____

PEC _____

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda: _____

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

IL PRESENTE MODULO È UTILIZZABILE PER LA DEFINIZIONE DI UN SOLO ATTO IMPUGNATO.

NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DI PIÙ ATTI, ANCHE IN VIA CUMULATIVA, OCCORRE COMPILARE UNA DOMANDA SEPARATA PER CIASCUN ATTO DI CUI SI CHIEDE LA DEFINIZIONE.

1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ciascuna domanda di definizione deve essere presentata, unitamente alla copia della ricevuta del versamento, entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2023. Entro la stessa data – 30 SETTEMBRE 2023 - dovrà essere effettuato il pagamento della rata unica (per importi fino a 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi superiori a 1.000,00 euro).

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it inserendo come oggetto "Definizione agevolata L. 197/2022 Tributo..... – [codice fiscale del richiedente]" oppure tramite consegna diretta: allo sportello di Aequa Roma in Via Ostiense, 131/T oppure al Dipartimento Risorse Economiche, Via Ostiense, 131/L, Scala C, 2° Piano, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle Ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 – **Non verranno prese in considerazione le istanze presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

3. VERSAMENTI

Il versamento degli importi dovuti per ogni singolo atto impugnato dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore di Roma Capitale: **codice IBAN IT69P0200805117000400017084 - Swift Code UNCRITM 1045**

Nella causale del versamento deve essere riportata la seguente dicitura:

- Definizione agevolata L. 197/2022 - (indicare sigla del tributo)
RG del (riportare il numero e l'anno di Ruolo Generale assegnato dall'organo giurisdizionale adito, in caso di ricorso depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria)
Esempio: Definizione agevolata L. 197/2022 - IMU RG 00001 del 2022

Oppure

- Definizione agevolata L. 197/2022 - (indicare sigla del tributo)
Atto impositivo n. del (riportare il numero e l'anno dell'atto impositivo, in caso di ricorso notificato ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria)
Esempio: Definizione agevolata L. 197/2022 - IMU Atto impositivo n. 00000001/2022.

3.1. VERSAMENTI RATEALI (SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000,00 EURO)

Il versamento della **prima rata** deve essere effettuato **entro il 30 settembre 2023**;

Il versamento della **seconda rata** deve essere effettuato **entro il 31 ottobre 2023**;

Il versamento della **terza rata** deve essere effettuato **entro il 20 dicembre 2023**.

I versamenti delle rate successive devono essere effettuati entro il 31 marzo, 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre, di ciascun anno, se si opta per il sistema di rateizzazione trimestrale. In caso di scelta del sistema di rateizzazione mensile, il versamento delle rate successive alle prime tre deve essere effettuato entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati dalla data di versamento della prima rata.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, come recepite da Roma Capitale nel Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del 31 marzo 2023.

Articolo 20 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, così come modificato in sede di conversione dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. La deliberazione con il Regolamento sono reperibili sul sito istituzionale di Roma Capitale nella Sezione Amministrazione > Deliberazioni, Atti e Regolamenti > Deliberazioni e Atti.